

# **CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>N. 1384-A</sup>

## **RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE MARCHETTI)**

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 14 dicembre 1972 (Stampato n. 466)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(MEDICI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VASECCHI)**

**E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(BOZZI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 18 dicembre 1972*

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note  
tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi de-  
rivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il  
29 settembre-7 ottobre 1969

*Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito dell'intensificarsi dei rapporti economici, culturali e turistici tra l'Italia e l'Iran, le compagnie di navigazione aerea dei due Paesi hanno istituito regolari servizi di linea in traffico inter-

nazionale. Né il Governo italiano né quello iraniano hanno finora mai chiesto il pagamento di imposte sul reddito alle compagnie di bandiera: l'« Alitalia » e la « Iran National Airlines ». Con la legge dell'imposta sul red-

dito del 19 marzo 1967 il Governo iraniano può esonerare, a condizione della reciprocità, le società straniere d'aviazione operanti nell'Iran. Il Governo italiano ha chiesto che il trattamento d'esonero esercitato di fatto venisse ufficialmente adottato dai due Stati. È una ormai consolidata e generalizzata sistemazione giuridico fiscale del settore.

Ultimo atto approvato con ratifica della Camera dei deputati il 22 febbraio 1973 è quello riguardante l'accordo tra il Governo italiano e il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito delle imprese di trasporto aereo concluso a Roma il 3 febbraio 1970.

In attesa di regolare con un Accordo generale i trasporti aerei tra i due paesi il Governo iraniano ha accettato l'impegno reciproco di rispettare anche per il futuro la reciprocità di trattamento riservata alle due compagnie di bandiera.

Con nota dell'Ambasciata d'Italia a Teheran del 29 settembre 1969 e del Ministero imperiale degli affari esteri dell'Iran del 7 ottobre 1969 si sono stabiliti così gli impegni di esentare i redditi risultanti dai trasporti di passeggeri e di merci in partenza dai due paesi.

Il ritardo nell'esame per l'approvazione e l'esecuzione dello scambio di note del 1969 tra l'Italia e l'Iran, avvenuta al Senato nella seduta del 14 dicembre 1972 impone la doverosa osservazione che sono ormai maturi i tempi e le situazioni per la discussione e la stesura di un accordo globale che definisca in modo preciso, completo e permanente gli obblighi di ciascuna Parte contraente. In tale attesa, per mandato della III Commissione e in osservanza delle costanti linee e volontà legislative del Parlamento italiano, raccomando l'approvazione del disegno di legge proposto.

MARCHETTI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e l'Iran effettuato in Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*